

Il contribuente dichiara di essere informato che:

- ⇒ I dati acquisiti con il presente modulo saranno trattati e conservati dal Comune di Comezzadura nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per il periodo necessario allo sviluppo dell'attività amministrativa correlata;
- ⇒ Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- ⇒ I dati potranno essere comunicati a Concessionari di servizi o ad altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di regolamento, possono essere portati a conoscenza di questi dati;
- ⇒ La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento richiesto, in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato e, nei casi previsti dalla legge, saranno applicate le relative sanzioni;
- ⇒ Titolare dei dati è il Comune di Comezzadura; Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale;
- ⇒ In ogni momento l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati come previsto dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi all'indirizzo indicato in calce al presente.

ESTRATTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO IMIS

ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
 - a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
(...)
2. Le assimilazioni di cui al comma 1 sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7.

ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti

1. (...)
2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo:
 - a) (...)
 - b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 comma 1;
 - c) (...)
3. In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del decreto Legislativo n. 504 del 1992.
4. (...)
5. Per le comunicazioni di cui al comma 2, gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono se presentate entro il termine di cui al medesimo comma 2. (...)
6. E' comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato di cui all'articolo 8.